



TRIBUNALE DI LAGONEGRO

Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Gerardina Guglielmo Presidente est.

dott. Edoardo Esposito Giudice

dott.ssa Valeria Palmisano Giudice

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 1.07.2020 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lettera h, d.l. n. 18/2020 (c.d. udienza figurata), in conformità al provvedimento organizzativo del Presidente del Tribunale prot. n. 1563 del 6.5.2020 e nelle forme indicate nel decreto del Tribunale - ;

letti ed esaminati gli atti relativi al procedimento instaurato da GALLO Giovannina, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Lapadula - reclamante - nei confronti di INPS con l'avv. Vito Dinoia - reclamato- ;

OSSERVA

Gallo Giovannina, quale erede di Greco Giuseppe, propone reclamo avverso l'ordinanza in data 23 dicembre 2019, con cui il Tribunale di Lagonegro ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da quest'ultimo, ex articolo 445-bis c.p.c., per l'accertamento della sussistenza del requisito medico-legale utile al riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento; ricorso iscritto al n. 1064/2019 RG. Il giudice di prima istanza ha dichiarato inammissibile il predetto ricorso, vista l'assenza di un qualsivoglia documento in grado di comprovare le patologie lamentate dal ricorrente ed atteso che la consulenza tecnica d'ufficio non può comunque costituire strumento di ricerca degli elementi probatori necessari per potere considerare fondata la domanda giudiziaria. Il ricorrente deduce la erroneità del provvedimento reso dal GOP, deposita documentazione medica ed insiste per la riforma della ordinanza resa dal giudice di prime cure. L'INPS, costituitosi anche nella presente fase, ha eccepito la inammissibilità del reclamo ed ha concluso come da memoria difensiva. Alla udienza del 1.07.2020 il procedimento veniva riservato in decisione.

Il reclamo è inammissibile. L'ordinanza esaminata non può formare oggetto di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., come correttamente dedotto dall'INPS nella memoria difensiva.



Il procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c. è, invero, un procedimento speciale di natura non cautelare. Esso, infatti, non partecipa della natura dei procedimenti cautelari, non essendo diretto ad assicurare l'efficacia di una futura pronuncia di merito da rendersi all'esito di giudizio a cognizione piena, ma rappresenta un rimedio processuale con funzione eminentemente acceleratoria e deflattiva del contenzioso nelle materie indicate dall'art. 445 bis., comma 1, c.p.c..

Come affermato dal Tribunale di Milano nella pronuncia in data 18.8.2017 nel procedimento di reclamo iscritto al n. R.G. 7825/2017, le cui conclusioni e motivazioni sono condivise da questo Collegio e devono intendersi pertanto integralmente richiamate ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in difetto di un'espressa previsione circa l'assoggettamento dei provvedimenti resi nell'ambito di tale procedimento al regime del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., deve trovare applicazione la regolamentazione dettata dall'art. 669 quaterdecies c.p.c., che limita l'applicazione del procedimento cautelare uniforme – e dunque anche dello strumento del reclamo – ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III, V del capo III del libro IV del codice di rito e – salvo un giudizio di compatibilità – agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali.

Deve aggiungersi che l'art. 669 terdecies c.p.c. non è applicabile al caso di specie neppure in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata del dettato normativo, non ravvisandosi alcun vuoto di tutela che giustifichi l'estensione della *regula iuris* all'infuori dei casi espressamente previsti, per aver la Corte di Cassazione ripetutamente affermato che l'ordinanza di inammissibilità del ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio è priva di incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale e non preclude l'ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato, (cfr. Cass. n.5338/2014 e Cass. n.8932/2015).

Sulla base di tali premesse, considerato che l'ordinanza dichiarativa di inammissibilità del ricorso ex art. 445 bis c.p.c. non incide sulle posizioni di diritto sostanziale delle parti e non limita il loro accesso alla tutela giurisdizionale (essendo idonea a soddisfare la condizione di procedibilità di cui al comma 2 del medesimo art. 445 bis c.p.c.), deve concludersi per l'assenza di efficacia lesiva di tale provvedimento con la conseguenza che, come già detto, non vi è ragione di estendere ad esso il regime di reclamabilità di cui all'art. 669 terdecies c.p.c..



La natura processuale della pronuncia e la relativa novità delle questioni trattate giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

Va dato atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002 n.115, introdotto dall'art. 1, co.17, l. n.228/2012, non essendovi prova che l'odierno reclamante, quale erede, sia esentato dal pagamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 9, comma 1 bis, d.p.r. n.115/2002 in quanto titolare di reddito imponibile inferiore alla soglia di legge. Non risulta allegata al reclamo dichiarazione resa dall'interessato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:

1. Dichiara inammissibile il reclamo;
2. compensa tra le parti le spese di lite;
3. dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Lagonegro, nella camera di consiglio del 1.07.2020

Si comunichi.

Il Presidente estensore

Dott.ssa Gerardina Guglielmo

